



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III - RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Pratica N.:

Ref. Mittente:

Marchi Industriale S.p.A.
Stabilimento di Marano Veneziano
marchiindustriale@legalmail.it

e p.c. Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia
prot.procura.veneziana@giustiziacert.it

ISPRA
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Veneto
Dipartimento di Venezia
dapve@pec.arpav.it

**OGGETTO: Marchi Industriale S.p.A. - Stabilimento di Marano Veneziano -
Venezia. Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di
cui alla nota ISPRA prot. n. 48314 del 25/07/2016.**

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 48314 del 25/07/2016, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e *s.m.i.*, a trasmettere quanto richiesto nella suddetta nota con i tempi e le modalità ivi indicate.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "*alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno*", rappresentando al riguardo che come segnalato da ISPRA nella nota allegata, la violazione non è stata precedentemente accertata nel corso dell'ultimo anno.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Lo Presti ,

Allegati: nota ISPRA prot. 48314 del 25/07/2016 (DVA prot. 19498 del 26/07/2016)



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA – DIV III
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
aia@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia - Fondamenta delle Burchielle
S. Croce 423 - 30125 Venezia
prot.procura.venezia@giustiziacert.it

Copia ARPA Veneto – Dipartimento di Venezia
Servizio Osservatorio Grandi Rischi e IPPC
Via Lissa, 6 – 30171 Mestre (VE)
dapve@pec.arpav.it



RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000229 del 3 maggio 2011 con avviso pubblicato in G.U. n. 126 del 01/06/2011 – impianto chimico della società MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. sito in località Marano Veneziano del comune di Mira (VE).

OGGETTO: Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i in data 24/03/2016, 31/03/2016 e 23/05/2016 - Accertamento violazioni e proposta di diffida. Nota ARPA Veneto prot. 66268/2016 del 06/07/2016 (prot. ISPRA n° 40432 del 06/07/2016).

Nelle giornate del 24/03/2016, 31/03/2016 e 23/05/2016, secondo quanto disposto nella programmazione 2016 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso l'impianto chimico della società MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. sito in località Marano Veneziano del comune di Mira (VE).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative e ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento. Inoltre sono state effettuate a cura di ARPA Veneto attività di campionamento ed analisi.

In particolare, nel corso delle verifiche documentali è emerso quanto segue.

Risulta sia stato sostituito nel corso dell'anno 2015 il forno di combustione dello zolfo per produzione di SO₂; per l'intervento non è stata presentata alcuna comunicazione alle autorità competenti.

In relazione alle circostanze sopra descritte il gestore ha consegnato, su richiesta del gruppo ispettivo, una breve relazione, dalla quale risulta la similitudine delle caratteristiche esistente tra il vecchio ed il nuovo forno, fatti salvi gli ovvi miglioramenti tecnologici introdotti. Nel corso dell'ispezione è stata acquisita la documentazione di progetto del nuovo forno ed i disegni del forno sostituito per un confronto tra le caratteristiche dei due apparati.

Sulla base della documentazione fornita, il Gruppo Ispettivo ha valutato che le modifiche apportate all'impianto sono nel complesso valutabili come interventi migliorativi rispetto allo stato preesistente. La sostituzione del forno non ricade pertanto nella definizione di modifica sostanziale di cui all'art. 5 c. l) del D. Lgs. n. 152/2006, anche coerentemente a quanto riportato nell'allegato 5, parte 5 del già citato decreto 16/12/2015, ultimo capoverso.

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti "verbali di esecuzione visita ispettiva ordinaria", in due originali, in contestuale con MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. che li hanno sottoscritti e ne



detengono copia originale. Nel corso dell'ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica.

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, alla valutazione degli esiti degli accertamenti analitici e all'interlocuzione con gli uffici di ARPA Veneto.

In particolare, con nota ARPA Veneto prot. n. 66268/2016 del 06/07/2016 (prot. ISPRA n. 40432 del 06/07/2016) sono stati trasmessi ad ISPRA, e per conoscenza al gestore, gli esiti delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera; da tale documentazione è emerso quanto segue. Sono state effettuate a cura di ARPA Veneto attività di campionamento ed analisi alle emissioni del camino 3, camino principale dell'impianto acido solforico, per la determinazione dei parametri di ossidi di zolfo e acido solforico. Nella tabella riassuntiva seguente, estratta dalla relazione trasmessa da ARPA Veneto con la citata nota del 06/07/2016, si riporta la sintesi delle misure effettuate.

Tabella 3 - Linea 1 (soluzione assorb. H ₂ SO ₄)				
	1°Camp.	2°Camp.	3°Camp.	Valori limite stabiliti dal Decreto A.I.A. n. 229 del 03.05.2011 al punto 9.1.1
Orario campionamenti	12:02 - 12:34	12:55 - 13:25	13:45 - 14:34	
Flusso di massa (g/h)	1699	1135	1081	
	Valore Medio = 1305 g/h			980 g/h
Concentrazione (mg/Nm ³)	75.5	50.5	48.0	
	Valore Medio = 58 mg/Nm ³			35 mg/Nm ³ *

I valori riportati in tabella 3 si riferiscono alla revisione 0 dei rapporti di prova n.: 488172, 488180, 488185, del 10/05/2016.

* Il Valore di 35 mg/Nm³ imposto in Autorizzazione A.I.A. è relativo ad una Media Annuale, anche se l'impianto non è dotato di SME per l'acido solforico

L'AIA, a pag 54 del PIC, prescrive per acido solforico il valore limite di 35 mg/Nm³, come media annuale, e rimanda per la frequenza del controllo al PMC che dispone, a pag 11, il controllo discontinuo con frequenza semestrale. Non risulta del tutto chiaro, per effetto del PIC, il significato della base temporale associata al limite di concentrazione per il parametro acido solforico (H₂SO₄), stabilita come media annuale (35 mg/Nm³), in assenza di monitoraggio in continuo e con un obbligo di autocontrollo semestrale.

Infatti l'AIA a pag. 55 del PIC, nel paragrafo denominato "conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione", dispone che "... per i parametri misurati in discontinuo i valori limite di concentrazione si considerano rispettati se la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti riferiti ciascuno ad un'ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissioni ...".

Il criterio di conformità prescritto non consente pertanto di considerare eventuali fluttuazioni ammesse, in linea di principio, dal valore limite espresso come media annuale, come peraltro già rappresentato dagli enti di controllo nella nota ISPRA prot. n. 50409 del 02/12/2014.

Successivamente il gestore, con nota del 15/07/2016 (ricevuta da ISPRA con prot. n. 47029 del 18/07/2016), ha trasmesso gli esiti di una campagna di monitoraggio straordinaria per il camino 3, attuata sulla base di specifica richiesta del GI. Dalla documentazione trasmessa si evince la presenza di un superamento del valore limite di emissione per il parametro H₂SO₄ per il campionamento effettuato in data 21/04/2016, confermando la presenza di criticità per il camino in questione.

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Nella tabella seguente, tratta dalla documentazione trasmessa, vengono riportati i risultati di tali autocontrolli effettuati dal gestore.

Data	laboratorio	Valore medio mg/Nm ³ H ₂ SO ₄ dopo 2 gg dal campionamento	Valore medio mg/Nm ³ H ₂ SO ₄ dopo 7 gg dal campionamento	Limite AIA mg/Nm ³ H ₂ SO ₄
18/04/2016	Theolab	14,8	14,7	35
19/04/2016	Theolab	8,5	13,8	35
20/04/2016	Theolab	11,3	11,4	35
21/04/2016	Theolab	50,5*	49,8*	35
28/04/2016	Theolab	13,7	13,9	35
29/04/2016	Theolab	20,5	20,9	35
20/06/2016	Eurofins	26,7	26,0	35
20/06/2016	Eurofins	24,8	24,5	35
Valore medio ottenuto		21.3	21.8	35

*Lo sfioramento è dovuto ad un solo valore relativo al Rapporto di Prova 727905/16

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, informata ARPA Veneto, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

1. mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 4 a pag. 9 del decreto di AIA;
2. mancato rispetto del valore limite emissivo per l'acido solforico della prescrizione di cui al paragrafo 9.3.1 "Emissioni convogliate" riga "camino 3" della tabelle di pag. 54 del PIC, parte integrante dell'AIA.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché:

- a) per quanto riguarda la violazione di cui al punto 1, provveda a trasmettere in futuro le comunicazioni per modifiche impiantistiche ottemperando alla prescrizione di cui all'art. 5 comma 4 a pag. 9 del decreto di AIA, intendendo per modifica impiantistica quanto specificato all'art. 5 c.1 lettera l del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- b) per quanto riguarda la violazione di cui al punto 2, trasmetta una nota di approfondimento finalizzata all'individuazione delle cause che potrebbero aver determinato il superamento del valore limite alle emissioni ed eventuali azioni correttive intraprese e/o programmate.

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai punti 1 e 2 non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

Sulla base di quanto esposto si rappresenta a codesta Autorità Competente che il ripetersi dei superamenti descritti manifestino come l'attuale valore limite di emissione con il richiamato criterio di conformità risulti di difficile ottemperanza e pertanto gli Enti di Controllo ritengono necessario l'avvio di un procedimento di modifica dell'AIA al fine di risolvere le criticità interpretative illustrate.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-quattordices del DLgs.152/06, come modificato dal Dlgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Veneto, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-quattordices, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA descritta al sopracitato punto 1.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Relativamente alle rimanenti inosservanze, di cui al sopra citato punto 2, in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-*quattordices*, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Venezia quale ipotesi di reato.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE
Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini

Allegati:

- All. 1 - Verbale di inizio visita ispettiva (due pagine).
- All. 2 - Verbale/i di esecuzione visita ispettiva (sedici pagine).
- All. 3 - Verbale di chiusura visita ispettiva (una pagina).
- All. 4 - Relazione ARPA Veneto esiti analisi su campioni emissioni in atmosfera (otto pagine).